



Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza
a favore dei Biologi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PARTE SPECIALE

Adottato dal Consiglio di amministrazione
con delibera del 27 febbraio 2025

INDICE

PREMESSA	3
<i>Principi Generali di Controllo.....</i>	3
MATRICE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (MIAR)	5
Individuazione delle Attività sensibili.....	6
Matrice Individuazione Attività e Rischi Reato (MIAR)	7
FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO.....	14
1. Gestione dei rapporti previdenziali con gli iscritti e i pensionati	14
2. Gestione delle Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali	15
3. Gestione degli investimenti e dei disinvestimenti del patrimonio immobiliare	17
4. Gestione delle manutenzioni degli immobili	19
5. Gestione degli investimenti e disinvestimenti del patrimonio mobiliare	19
6. Acquisti di lavori, beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette	20
7. Selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali	23
8. Selezione ed assunzione del personale	25
9. Amministrazione del personale	27
10. Incentivazione, sviluppo e formazione del personale	29
11. Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali	31
12. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza.....	32
13. Gestione dell'organizzazione di eventi, liberalità, sponsorizzazioni, omaggistica e spese di rappresentanza.....	33
14. Gestione degli Affari Societari	36
15. Gestione della contabilità e del bilancio.....	37
16. Gestione dei flussi finanziari.....	39

17.	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari.....	40
18.	Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	42
19.	Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	46
20.	Gestione delle tematiche ambientali	51
	PARTI SPECIALI	54
A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	56
B.	DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLICITO DEI DATI	74
C.	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	84
D.	REATI SOCIETARI	92
E.	REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	101
F.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	106
G.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	111
H.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	115
I.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTI DI VALORI	121
J.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	126
K.	REATI AMBIENTALI.....	131
L.	REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	135
M.	REATI TRIBUTARI.....	140
N.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	150

PREMESSA

Con il presente documento, ENPAB (di seguito anche denominato "Ente" o "Fondazione") adotta una parte specifica del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze preventive ivi previste. Tale Modello è finalizzato a mappare tutte le attività sensibili di ENPAB in relazione alla possibile commissione dei reati esplicitamente indicati nel catalogo del D. Lgs. 231/01, prevedendo standard di controllo che mirano, se non a impedire, quantomeno a prevenire la commissione dei predetti reati.

La presente parte costituisce un'integrazione essenziale al Modello adottato da ENPAB per rispondere alle necessità preventive stabilite dal D. Lgs. 231/01. Tutti i destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale dello stesso, sono tenuti al rispetto dei presidi e delle linee guida qui delineate, nonché a mantenere comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

Nel proseguito di questo documento vengono:

- Identificati i presidi generali di controllo, i quali devono orientare le decisioni relative al disegno del sistema di controllo interno, applicabili a tutte le attività sensibili;
- Elencate le attività sensibili e le relative operazioni, con indicazione, per ciascuna, dei presidi di controllo specifici finalizzati a prevenire la realizzazione dei reati tipizzati dal Decreto;
- Illustrate le Parti Speciali, suddivise in base alle diverse categorie di reato previste dal Decreto, includendo:
 - I riferimenti normativi pertinenti;
 - I Principi generali di comportamento, destinati a fornire ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili identificate un insieme di principi fondamentali a cui attenersi per prevenire la commissione dei reati specificati nella Parte Speciale in questione.

Principi Generali di Controllo

Il sistema di controllo implementato da ENPAB si basa sulle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, sulla giurisprudenza e sulle migliori pratiche nazionali e internazionali, ed è caratterizzato da:

- Principi generali di controllo applicabili alle attività sensibili;
- Protocolli di controllo specifici per le singole attività operative.

I Principi generali di controllo includono:

- L'esistenza di procedure formalizzate: le attività sensibili sono regolate da norme aziendali e/o procedure che forniscono principi di comportamento e modalità operative. È prevista anche una verifica annuale per assicurare la coerenza tra le attività gestite e il sistema di procedure in vigore, identificando eventuali discrepanze e i tempi per le implementazioni necessarie;
- Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni, supportate da adeguati documenti/informatici: ogni operazione deve essere adeguatamente documentata per garantire che il processo decisionale, di autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex-post, anche attraverso supporti documentali adeguatamente archiviati per un periodo appropriato. Inoltre, sono dettagliate le modalità di gestione delle informazioni riservate, compresi gli impatti sulla privacy e le procedure di registrazione, modifica e cancellazione del personale che accede ai sistemi informatici aziendali;
- Segregazione dei compiti: le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo delle operazioni devono essere separate e indipendenti, evitando la concentrazione di molteplici responsabilità in un unico soggetto aziendale;
- Coerenza del sistema di poteri (deleghe e procure) con le responsabilità organizzative assegnate: i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti e noti all'interno della Fondazione, esercitati preferibilmente in forma congiunta e limitati a valori definiti.

Il sistema di controllo deve anche promuovere un'etica aziendale diffusa, rispettare i principi di buona gestione, integrità e trasparenza, e creare un contesto operativo che prevenga situazioni a rischio di interferenze illecite. Include il rispetto dei principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni sopra menzionati, oltre a incoraggiare la segnalazione di condotte illecite o violazioni del Modello tramite il Whistleblowing.

MATRICE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (MIAR)

In coerenza con quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto, ENPAB ha effettuato una ricognizione delle aree potenzialmente a rischio e, nell'ambito di queste, ha provveduto ad identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto.

I reati potenzialmente impattanti la Fondazione ENPAB possono essere riepilogati come di seguito illustrato:

- PA - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
- DI (INF) - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);
- CO - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01);
- RS - Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- CP - Corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- DT - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);
- PI - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- SS - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- RI - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- PAG - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (ex art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/01)
- DA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. 231/01);
- DM - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies D. Lgs. 231/01);
- RA - Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
- ICT - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);
- RT - Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06);

- TRIB - Reati Tributari (ex art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. 231/01);
- PCU - Delitti contro il patrimonio culturale (ex art. 25-septiesdecies, D. Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (ex art. 25-duodevicies, D. Lgs. 231/01).

Si considera che possano essere rilevanti per ENPAB tutti i reati menzionati nell'elenco precedente, ad eccezione dei "Reati contro l'incolinità fisica", in particolare per quanto concerne la "integrità sessuale femminile" (ai sensi dell'art. 25-quater.1), così come i "Reati di razzismo e xenofobia" (ex art. 25-terdecies), i "Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" (ex art. 25-bis), i "Delitti contro l'industria e il commercio" (ex art. 25-bis 1), i "Reati di abuso di mercato" (ex art. 25-sexies), la "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo" (ex art. 25-quaterdecies), e i "Reati di Contrabbando" (ex art. 25-sexiesdecies).

Nonostante ciò, l'Ente ha implementato principi generali di controllo che mirano a garantire l'adeguato svolgimento delle attività aziendali e sono astrattamente idonei a eliminare o ridurre il rischio di commissione anche di tali illeciti. Tali principi si fondano sui valori enunciati nel Codice Etico vigente, sulle procedure e sul complessivo sistema normativo aziendale che prevede tra l'altro la certificazione UNI PdR 125:2022 riguardante le Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativo a Tutela previdenziale obbligatoria e tutela assistenziale per i biologi liberi professionisti.

Individuazione delle Attività sensibili

In considerazione della selezione dei reati presupposto pertinenti, sono stati identificati i processi sensibili di ENPAB attraverso l'analisi di documentazione di supporto (es. regolamenti, procedure aziendali, Codice Etico, ecc.) e le interviste fatte ai responsabili di area. In tali processi sono state individuate le attività sensibili e le attività operative in relazione alla Responsabilità Amministrativa degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di seguito sono riportate le tabelle che elencano le suddette attività.

È importante sottolineare che le attività sensibili/operative individuate possono variare a seguito di aggiornamenti organizzativi, procedurali, normativi, o in risposta ai risultati della vigilanza che verrà condotta successivamente per assicurare la conformità ai requisiti del D. Lgs. 231/01 relativamente ai processi di ENPAB.

Matrice Individuazione Attività e Rischi Reato (MIAR)

Sulla base dell'identificazione delle attività sensibili relative alle categorie di reato indicate, è stata elaborata la Matrice Individuazione Attività e Rischi Reato (di seguito anche "MIAR"), che stabilisce una correlazione tra i reati, le attività sensibili e le attività operative individuate nei processi a rischio identificati. La MIAR, presentata nella pagina seguente, funge da guida per l'interpretazione del Capitolo successivo, "Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto". Nella specifica tabella viene indicato, per ciascuna categoria di reato e attività sensibile di riferimento, il paragrafo corrispondente nel quale sono descritti i protocolli adottati ai sensi dell'Art. 6 comma 2, lett. b) del Decreto.

Matrice Individuazione Attività – Rischi Reato

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
1. Gestione dei rapporti previdenziali con gli iscritti e i pensionati	1.1. Gestione delle iscrizioni, cancellazioni ed esoneri dei professionisti appartenenti all'Ordine 1.2. Gestione di tutti i flussi contributivi dei professionisti attivi 1.3. Gestione delle prestazioni previdenziali nei confronti dei pensionati	✓		✓		✓	✓			✓						✓	✓	
2. Gestione delle Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali	2.1. Attività di verifica dei requisiti ed analisi istruttoria iscrizioni 2.2. Gestione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali 2.3. Gestione delle attività di pagamento inerenti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali 2.4 Attività di trasmissione, caricamento, anche mediante accesso a sistemi informatici di terzi, di dati, informazioni, attinenti alla gestione contributiva e previdenziale di ENPAB dei propri iscritti, verso altri Enti Pubblici (ad esempio INPS)	✓		✓		✓	✓			✓		✓				✓	✓	
3. Gestione degli investimenti e dei disinvestimenti del patrimonio immobiliare	3.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in immobili di proprietà 3.2. Gestione dei rapporti con soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto) e per gli adempimenti di natura ordinaria e straordinaria	✓		✓		✓	✓			✓						✓	✓	

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
4. Gestione delle manutenzioni degli immobili	4.1. Selezione e gestione dei fornitori e degli appaltatori	✓				✓				✓								
5. Gestione degli investimenti e disinvestimenti del patrimonio mobiliare	5.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in strumenti finanziari, incluse operazioni di acquisto, cessione e prestito di titoli	✓		✓		✓	✓			✓						✓	✓	
6. Acquisti di lavori, beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette (sotto/sopra la soglia di € 40.000)	6.1. Qualifica dei fornitori 6.2. Gestione anagrafica fornitori 6.3. Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto 6.4. Ricerca e selezione del fornitore 6.5. Predisposizione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto 6.6. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento 6.7. Valutazione dei fornitori	✓		✓		✓	✓			✓						✓	✓	
7. Selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali	7.1. Attività finalizzate alla definizione dei requisiti dei consulenti, della loro selezione, dell'acquisizione delle offerte 7.2. Gestione del contratto con il consulente e verifica della prestazione	✓		✓		✓	✓			✓						✓	✓	

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
8. Selezione ed assunzione del personale	8.1. Selezione ed assunzione del personale	✓		✓		✓	✓	✓							✓	✓		
9. Amministrazione del personale	9.1. Gestione delle anagrafiche dei dipendenti 9.2. Gestione delle presenze/assenze 9.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi 9.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali 9.5. Gestione delle trasferte e note spese	✓		✓		✓	✓			✓		✓				✓	✓	
10. Incentivazione, sviluppo e formazione del personale	10.1. Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni 10.2. Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata)	✓		✓		✓	✓									✓		
11. Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali	11.1. Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali sia relativi all'attività istituzionale e statutaria di ENPAB (ricorsi giudiziari, amministrativi) sia relativi a qualsivoglia ulteriore processo dell'ente (contenzioso tributario, recupero crediti, etc.)	✓		✓		✓	✓							✓		✓	✓	
12. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di	12.1. Gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. Ministero del lavoro, Corte dei Conti, INAIL, INPS,	✓														✓		

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza	Agenzia delle Entrate, Autorità Garante per la Privacy, ecc.)																	
13. Gestione dell'organizzazione di eventi, liberalità, sponsorizzazioni, omaggistica e spese di rappresentanza	13.1. Gestione delle attività di organizzazione di eventi (generalmente in partnership con soggetti terzi) 13.2. Gestione delle liberalità, omaggi e spese di rappresentanza 13.3. Gestione delle attività di sponsorizzazione	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	
14. Gestione degli Affari Societari	14.1 Attività di gestione del sistema di deleghe e procure 14.2 Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del C.d.A.			✓	✓	✓										✓		
15. Gestione della contabilità e del bilancio	15.1. Attività di gestione delle registrazioni contabili e della conseguente redazione del bilancio e dei documenti societari seguendo i principi contabili consolidati, ivi compresa la sua approvazione 15.2. Attività relativa alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione	✓		✓	✓	✓				✓						✓	✓	✓
16. Gestione dei flussi finanziari	16.1. Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)	✓		✓		✓	✓			✓		✓				✓	✓	

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
	16.2. Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie																	
17. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	17.1. Attività di monitoraggio normativo 17.2. Gestione degli adempimenti fiscali 17.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali	✓		✓	✓					✓						✓	✓	
18. Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	18.1. Gestione del sito internet e della rete intranet 18.2. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione 18.3. Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati 18.4. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio 18.5. Protezione della postazione di lavoro 18.6. Gestione degli accessi da e verso l'esterno 18.7. Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)		✓								✓	✓						

Attività sensibili	Attività operative	PA	DI (INF)	CO	RS	CP	DT	PI	SS	RI	DA	PAG	DM	RA	ICT	RT	TRIB	PCU
19. Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<p>19.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti</p> <p>19.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento</p> <p>19.3. Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati</p> <p>19.4. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale</p>							✓	✓									
20. Gestione delle tematiche ambientali	<p>20.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in materia di gestione ambientale</p> <p>20.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio</p> <p>20.3. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale</p>														✓			

FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto, sono stati elaborati specifici protocolli volti a pianificare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente riguardanti i reati da prevenire. Questi protocolli sono concepiti per prevenire o ridurre in modo significativo il rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente responsabilità della Fondazione, come descritto di seguito.

1. Gestione dei rapporti previdenziali con gli iscritti e i pensionati

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
1.1. Gestione delle iscrizioni, cancellazioni ed esoneri dei professionisti appartenenti all'Ordine	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
1.2. Gestione di tutti i flussi contributivi dei professionisti attivi	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
1.3. Gestione delle prestazioni previdenziali nei confronti dei pensionati	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

1.1. Gestione delle iscrizioni, cancellazioni ed esoneri dei professionisti appartenenti all'Ordine

- Individuazione delle Funzioni/Unità organizzative e delle persone fisiche deputate a rappresentare ENPAB nei confronti degli iscritti, pensionati ed eventuali altri enti previdenziali, cui conferire apposita delega e procura;
- Previsione di forme di riporto periodico dell'attività svolta verso i vertici aziendali (DG/CdA);
- Previsione di forme di riporto periodico dell'attività svolta verso i responsabili delle Funzioni/Unità organizzative competenti a gestire tali rapporti;
- Utilizzo del software per tutte le operazioni previdenziali;
- Formale previsione della regolamentazione su inserimenti, modifiche, cancellazione dei dati in anagrafica iscritti;

- Previsione di un sistema di autorizzazione (profili di utilizzo) per l'esecuzione di operazioni sui dati o per limitare la visibilità ad un sottoinsieme dei dati stessi;
- Monitoraggio degli accessi al software, tracciabilità e verificabilità di tutte le operazioni inserite nel sistema.

1.2. Gestione di tutti i flussi contributivi dei professionisti attivi

- Effettuazione di verifiche periodiche sulle modalità di calcolo dei contributi;
- Attività di monitoraggio dei crediti e delle rateazioni concesse;
- Formale autorizzazione degli importi dei contributi in capo agli iscritti e rateizzazioni, nel rispetto del sistema dei poteri in essere.

1.3. Gestione delle prestazioni previdenziali nei confronti dei pensionati

- Adozione di un sistema di autenticazione individuale degli utenti tramite log in e password per l'accesso ai software e dati previdenziali;
- Effettuazione di verifiche periodiche sulle prestazioni previdenziali erogate.

2. Gestione delle Prestazioni Previdenziali ed Assistenziali

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
2.1. Attività di verifica dei requisiti ed analisi istruttoria iscrizioni	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
2.2. Gestione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB
2.3. Gestione delle attività di pagamento inerenti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
2.4. Attività di trasmissione, caricamento, anche mediante accesso a sistemi informatici di terzi, di dati, informazioni, attinenti alla gestione contributiva e previdenziale di ENPAB dei propri iscritti, verso altri Enti Pubblici (ad esempio INPS)	DI (INF), DA

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

2.1. Attività di verifica dei requisiti ed analisi istruttoria prestazioni assistenziali e previdenziali

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alle attività di gestione del processo di iscrizione e delle relative modalità operative;
- Formale individuazione del set di informazioni da produrre ai fini dell'iscrizione alla Ente;
- Verifica istruttoria, ai fini dell'iscrizione alla Ente, del possesso dei necessari requisiti richiesti, nonché della presenza di eventuali situazioni ostative;
- Identificazione dei profili abilitati alle operazioni di inserimento / modifica / cancellazione delle anagrafiche degli iscritti nel relativo sistema aziendale.

2.2. Gestione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

- Individuazione formale delle casistiche relative alle tipologie di prestazioni erogabili e le relative modalità operative;
- Formale previsione delle modalità e dei criteri per la valutazione periodica degli iscritti alla Ente ai fini della loro permanenza all'interno della stessa, nonché per eventuali modifiche (integrazioni sul quantum dovuto ecc.);
- Identificazione formale delle figure aziendali atte a interfacciarsi con i funzionari pubblici (ad esempio INPS, INAIL) nell'ambito delle operazioni inerenti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

2.3. Gestione delle attività di pagamento inerenti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali

- È formalmente predisposto il benestare al pagamento a seguito delle verifiche espletate;
- È presente una corretta profilazione delle utenze allo scopo di assicurare l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- È predisposto e manutenuto uno scadenziario per il materiale pagamento degli importi dovuti agli iscritti a titolo di prestazione assistenziale o previdenziale;
- È effettuata una verifica e validazione, sul sistema informativo dedicato, della corrispondenza tra l'importo dovuto a titolo di prestazione assistenziale o previdenziale e l'importo effettivamente pagato;

Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

2.4. Attività di trasmissione, caricamento, anche mediante accesso a sistemi informatici di terzi, di dati, informazioni, attinenti alla gestione contributiva e previdenziale di ENPAB dei propri iscritti, verso altri Enti Pubblici (ad esempio INPS)

- Formale previsione di specifici controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze presso ENPAB e gli Enti Pubblici, con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- Formale previsione di regole chiare e precise al fine di prevenire la detenzione e/o l'utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico degli Enti Pubblici, con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- È eseguito un monitoraggio periodico degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni presso gli Enti Pubblici, con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività. In particolare, si prevede mediante policy interna: (i) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura; (ii) liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi di terzi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti; (iii) una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso ai sistemi e servizi informativi di terzi; (iv) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale; (v) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati.

3. Gestione degli investimenti e dei disinvestimenti del patrimonio immobiliare

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
3.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in immobili di proprietà	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
3.2. Gestione dei rapporti con soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto) e per gli adempimenti di natura ordinaria e straordinaria	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

3.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in immobili di proprietà

- Eventuale formale identificazione delle persone fisiche, oltre al rappresentante legale, deputate a rappresentare ENPAB nelle negoziazioni, operazioni di compravendita, rapporti con intermediari, fondi d'investimento immobiliare, etc.;
- Formale valutazione di una o più proposte di compravendita;
- Formale previsione della acquisizione per ciascuna transazione dei seguenti documenti/informazioni; (i) perizia indipendente di valutazione immobili; (ii) previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall'Ente nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano all'Ente la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi; (iii) eventuale ottenimento di informazioni complessive sulla controparte mediante società d'investigazione;
- Predisposizione di report su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

3.2. Gestione dei rapporti con soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto) e per gli adempimenti di natura ordinaria e straordinaria

- Eventuale identificazione formale dei soggetti preposti, oltre al rappresentante legale, ad intrattenere rapporti con la PA nell'ambito delle operazioni relative ai diritti sugli immobili ed ai relativi adempimenti di natura ordinaria e straordinaria;
- Esistenza di controlli sulla documentazione di progetto da presentare alle pubbliche Autorità da parte dei tecnici esterni delegati;
- Formale definizione di standard contrattuali per gli affidamenti (ai sensi della normativa del Codice dei Contratti pubblici) dei lavori servizi e forniture relativi agli immobili da reddito (es. opere sugli immobili, ecc.);
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

4. Gestione delle manutenzioni degli immobili

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
4.1. Selezione e gestione dei fornitori e degli appaltatori	PA, CP, RI

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

1. Selezione e gestione dei fornitori e degli appaltatori

- L'affidamento di lavori di manutenzione deve avvenire attraverso procedure trasparenti, prevedendo gare o selezioni comparative quando possibile;
- I fornitori devono possedere requisiti di idoneità morale e professionale, verificati attraverso controlli sugli amministratori, eventuali sanzioni e certificati antimafia;
- Gli addetti alla gestione delle manutenzioni devono dichiarare l'assenza di rapporti personali o economici con i fornitori;
- Istituzione di un sistema di verifica delle prestazioni eseguite rispetto ai contratti stipulati.

5. Gestione degli investimenti e disinvestimenti del patrimonio mobiliare

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
5.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in strumenti finanziari, incluse operazioni di acquisto, cessione e prestito di titoli	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

5.1. Gestione del patrimonio dell'ente investito in strumenti finanziari, incluse operazioni di acquisto, cessione e prestito di titoli

- Formalizzazione di un documento di autodisciplina (Disciplinare) da applicare nella

scelta delle operazioni di investimento e disinvestimento;

- Eventuale individuazione formale delle persone fisiche, oltre al rappresentante legale, deputate a rappresentare ENPAB nelle negoziazioni, rapporti con intermediari, gestori, etc.;
- Formale previsione della richiesta e valutazione, ove possibile, di più proposte di investimento mobiliare a parità di profilo di rischio, termini e condizioni;
- Monitoraggio periodico dello stato di salute del portafoglio della Ente e previsione formale di attività ad hoc relative alla gestione degli investimenti;
- Previsione di specifiche clausole con cui le società di gestione incaricate si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da ENPAB nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano all'Ente la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;
- Formale previsione di verifiche circa l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;

6. Acquisti di lavori, beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
6.1 Qualifica dei fornitori	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.2. Gestione anagrafica fornitori	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.3. Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.4. Ricerca e selezione del fornitore	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.5. Predisposizione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.6. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
6.7. Valutazione dei fornitori	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

6.1. Qualifica dei fornitori

- Esistenza di un Processo di qualifica dei fornitori, finalizzato a verificarne i requisiti reputazionali, di onorabilità, etici, economico-finanziari, normativi e di capacità tecnico-professionale;
- Esistenza di un Albo Fornitori della Ente e previsione di un perfezionamento sulla base dei feedback ricevuti dai gestori del contratto.

6.2. Gestione anagrafica fornitori

- Individuazione dei profili abilitati alle operazioni di inserimento / modifica / cancellazione / blocco e sospensione delle anagrafiche fornitori nel relativo sistema aziendale e tracciabilità degli accessi allo stesso;
- Formale definizione del processo di richiesta creazione / modifica / aggiornamento anagrafica fornitori;
- Previsione di verifiche di completezza e correttezza delle informazioni necessarie in sede di creazione delle anagrafiche fornitori ed assegnazione di codici univoci ai fornitori.

6.3. Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto

- Formale definizione del processo di creazione, gestione, modifica e approvazione delle Richieste di Acquisto;
- Utilizzo di strumenti informatizzati per la gestione delle Richieste di Acquisto;
- Previsione di verifiche di correttezza, completezza e capienza di budget delle Richieste di Acquisto;
- Formale approvazione delle richieste extra budget.

6.4. Ricerca e selezione del fornitore

- Definizione delle differenti modalità di selezione dei fornitori, in base al valore (prezzo base) ed alle caratteristiche peculiari dell'oggetto del contratto se si tratta gara ad evidenza pubblica (gara ad inviti, gara con pubblicazione di avviso, etc.) ovvero di trattativa privata tra le controparti;

- Nel caso di gare ad evidenza pubblica: i) individuazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la controparte nello svolgimento delle attività previste dalla procedura competitiva, con particolare riferimento alla fase di redazione dei documenti di gara; ii) il divieto di intrattenere interlocuzioni dirette o indirette con il contraente che partecipa alla gara, che abbiano ad oggetto il potenziale bando di gara o ogni atto ad esso equipollente e/o le modalità di scelta del contraente; iii) le modalità e la definizione di criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara; iv) le modalità per effettuare eventuali modifiche al bando di gara e il tracciamento delle stesse; iv) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;
- Definizione, preventivamente all'avvio del procedimento negoziale, dei criteri di valutazione delle offerte (requisiti, punteggi e coefficienti di ponderazione) e relativa approvazione;
- Formalizzazione delle motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione standard definite e autorizzazione della deroga, nel rispetto delle deleghe in essere;
- Valutazione formalizzata delle offerte ricevute (secondo i criteri definiti) e conseguente individuazione del fornitore, approvata nel rispetto delle deleghe in essere;
- Definizione delle condizioni per le quali è ammissibile effettuare acquisti in deroga, nonché autorizzazione, verifica e monitoraggio periodico degli stessi;
- Formale identificazione dei soggetti preposti a contrarre obbligazioni negoziali con la controparte.

6.5. *Predisposizione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto*

- Individuazione con metodi trasparenti del Responsabile Unico del Procedimento previsto dalla Procedura di Gara e valutazione di eventuali conflitti di interesse;
- Formale definizione del processo di creazione, gestione, inserimento ed approvazione degli Ordini di Acquisto;
- Previsione di coinvolgimento della struttura legale in sede di predisposizione / negoziazione dei contratti;
- Esistenza di condizioni contrattuali standard (es. costi, condizioni di sicurezza, tempi di approvvigionamento, durata dei contratti, pattuizioni, clausole anticorruzione ecc.);
- Previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e

dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall’Ente nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano all’Enpab la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;

- Formale individuazione delle figure responsabili della corretta gestione del contratto;
- Formale autorizzazione degli Ordini di Acquisto / contratti e delle relative varianti / integrazioni nel rispetto del sistema dei poteri in essere;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

6.6. Ricezione beni e servizi ed emissione del benestare al pagamento

- Esistenza di criteri tecnico-economici per la validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti;
- Formale attestazione di avvenuta ricezione del bene/servizio o avanzamento lavori, propedeutica all'emissione del benestare al pagamento;
- Previsione di controlli di coerenza tra fatture, entrate merci / attestazioni di prestazione servizio ed Ordine di Acquisto.

6.7. Valutazione dei fornitori

- Esistenza di un meccanismo formale di valutazione delle performance del fornitore;
- Esistenza di criteri tecnico-economici per la valutazione complessiva dei fornitori;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

7. Selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali

L’Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
7.1. Attività finalizzate alla definizione dei requisiti dei consulenti, della loro selezione, dell’acquisizione delle offerte	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
7.2. Gestione del contratto con il consulente e verifica della prestazione	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici

7.1. Attività finalizzate alla definizione dei requisiti dei consulenti, della loro selezione, dell'acquisizione delle offerte

- Tracciabilità delle decisioni sottostanti l'attribuzione dell'incarico a consulenti esterni, motivato da specifiche necessità aziendali;
- Selezione di consulenti e di collaboratori esclusivamente sulla base di requisiti oggettivi e verificabili, quali competenza, esperienza, onorabilità e professionalità;
- Identificazione di potenziali conflitti di interesse e/o di rapporti di parentela con esponenti della P.A. e/o con rappresentanti di terze parti da parte del consulente / professionista esterno.

7.2. Gestione del contratto con il consulente e verifica della prestazione

- Formale autorizzazione, nel rispetto del sistema di procure e dei livelli di spesa definiti, dei contratti relativi alle richieste di consulenza/prestazione professionale;
- Previsione di specifiche clausole con cui i fornitori, consulenti o prestatori di servizi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Fondazione nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano all'Ente la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;
- Divieto per il consulente / professionista, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente, di trasferire o cedere a terzi il contratto, anche parzialmente;
- Svolgimento di indagini di mercato per individuare criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo allineato ai livelli di mercato ed orientato al principio di congruità, anche attraverso l'acquisizione di tre o più preventivi;
- Definizione di regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento;
- Trasmissione su richiesta dell'Organismo di Vigilanza dell'elenco degli incarichi, delle consulenze e delle prestazioni professionali;
- I contratti tra ENPAB e i fornitori, consulenti e partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- Formale attestazione di avvenuta ricezione della prestazione, propedeutica

all'emissione del benestare al pagamento;

- Verifica sulla corretta valorizzazione del servizio anche in termini di correttezza della fatturazione da parte del consulente;
- Monitoraggio delle prestazioni rese dal professionista esterno;
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura da parte di adeguati livelli organizzativi;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

8. Selezione ed assunzione del personale

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
8.1. Selezione ed assunzione del personale	PA, CO, CP, DT, PI, ICT, RT

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

8.1. Selezione ed assunzione del personale

- Formale definizione di un piano delle assunzioni, nel quale sono definiti il budget ed i profili generici relativi al fabbisogno di risorse;
- Formale approvazione, da parte di adeguati livelli organizzativi, del piano delle assunzioni e comunicazione dello stesso alle funzioni aziendali;
- Approvazione formale dei profili ricercati (in termini di caratteristiche della posizione e della persona) e delle relative competenze richieste da parte dei ruoli aziendali preposti;
- Formalizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi all'interno della funzione richiedente, della richiesta di avvio del processo di selezione;
- Formale identificazione dei canali autorizzati per la ricerca del personale / presentazione delle candidature (es. pubblicazione di annunci, piattaforme online, ecc.);
- Formale valutazione del coinvolgimento, a seconda del profilo ricercato, di una società

di ricerca e selezione del personale;

- Esistenza di una verifica del possesso dei requisiti di ruolo da parte dei responsabili del processo di selezione;
- Verifica formale circa l'insussistenza di conflitti di interesse tra selezionatore e candidati;
- Formalizzazione degli esiti dei colloqui di selezione e delle motivazioni di selezione / esclusione dei candidati e tracciabilità delle valutazioni in apposito database costantemente aggiornato;
- Verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (ad esempio, il certificato del titolo di studio, il casellario giudiziale, la permanenza dei requisiti ed il rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, la non presenza all'interno di Liste di riferimento; ecc.);
- Formale sottoscrizione, da parte dei candidati, di una autodichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e ad eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione / Incaricati di Pubblico Servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Fondazione ha un interesse concreto / altri dipendenti ENPAB / rappresentanti di enti privati che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali;
- Formale definizione delle condizioni di inserimento e di inquadramento contrattuale, in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa e, comunque, con i contratti collettivi nazionali del lavoro / tabelle retributive di riferimento (ove esistenti);
- Formale definizione della proposta di assunzione ai fini della delibera da parte del CdA;
- Approvazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri delle condizioni di inserimento e del livello retributivo (lettere di assunzione);
- Formale sottoscrizione, da parte di adeguati livelli organizzativi, della lettera di impegno, con inclusione dell'offerta economica;
- Formale definizione della documentazione da consegnare ai neoassunti (in formato cartaceo o elettronico);
- Comunicazione e sottoscrizione da parte del candidato della documentazione afferente alla compliance aziendale (Codice Etico, Modello 231, ecc.);
- Definizione formale dei criteri di predisposizione delle lettere di assunzione, attraverso template standard validati dalla funzione legale o dal management;

- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

9. Amministrazione del personale

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
9.1. Gestione delle anagrafiche dei dipendenti	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
9.2. Gestione delle presenze/assenze	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
9.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB
9.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB, PAG
9.5. Gestione delle trasferte e note spese	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB,

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

9.1. Gestione delle anagrafiche dei dipendenti

- Formale definizione delle modalità e dei criteri per la creazione / modifica / eliminazione delle anagrafiche dei dipendenti;
- Profilazione delle utenze che garantisce l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei dipendenti, solo alle risorse delle strutture dedicate all'amministrazione del personale;
- Verifica di corrispondenza tra i dati inseriti in fase di creazione / modifica / chiusura di un'anagrafica dipendente e la relativa richiesta;
- Predisposizione e trasmissione, ad adeguati livelli organizzativi, di un report periodico delle variazioni apportate alle anagrafiche dipendenti.

9.2. Gestione delle presenze/assenze

- Definizione formale delle modalità di rilevazione delle presenze, anche attraverso

l'utilizzo di sistemi automatizzati che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle stesse, in accordo con le previsioni di legge applicabili;

- Adozione di sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze e relativa tracciabilità;
- Definizione formale delle modalità di gestione delle richieste di ferie e permessi, nonché dell'iter autorizzativo posto in essere e del monitoraggio di tali attività;
- Definizione formale delle modalità di gestione degli straordinari, nonché del relativo iter autorizzativo.

9.3. Elaborazione e pagamento degli stipendi

- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti all'elaborazione delle retribuzioni (cedolini), nonché delle modalità operative sottostanti a tali attività;
- Definizione formale di un apposito scadenzario per le attività di predisposizione e messa in pagamento dei cedolini; Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, al pagamento delle retribuzioni.

9.4. Elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali

- Formale identificazione delle risorse e modalità operative relative alle attività di protocollo in ambito gestione del personale;
- Verifica della correttezza degli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere ai fondi previdenziali e assistenziali;
- Verifica della documentazione medica presentata dai dipendenti al fine di determinare l'erogabilità dei rimborsi richiesti (es. in caso di malattia);
- Attribuzione di apposite credenziali per l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione ai soggetti aziendali incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni previdenziali e assistenziali;
- Formale sottoscrizione delle dichiarazioni contributive, previdenziali ed assistenziali (ivi inclusa presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia, ecc.), nel pieno rispetto del sistema di poteri e responsabilità organizzative assegnate;

- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

9.5. Gestione delle trasferte e note spese

- Formale definizione delle modalità e dei criteri di autorizzazione di trasferte;
- Formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (ad esempio di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle richieste di rimborso delle spese di trasferta / missione e delle relative eccezioni;
- Verifica dei giustificativi forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
- Tracciabilità ed esistenza di adeguati livelli autorizzativi da attivare per le operazioni effettuate mediante carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

10. Incentivazione, sviluppo e formazione del personale

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
10.1. Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni	PA, CO, CP, DT, RT
10.2. Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata)	PA, CO, CP, DT, RT

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

10.1. Attività di definizione e gestione degli obiettivi di performance, nonché valutazione del relativo raggiungimento, e dell'assegnazione di bonus e promozioni

- Formale previsione della valutazione del comportamento individuale ai fini della carriera interna all'azienda, considerando espressamente i requisiti di onestà e il rispetto dei protocolli e delle procedure interne derivanti dall'adozione del presente Modello, nonché i principi contenuti nel Codice Etico;
- Formale definizione dei criteri di determinazione e attribuzione degli obiettivi annuali ai dipendenti, secondo principi di ragionevolezza e bilanciamento;
- Formale definizione e condivisione con ciascun dipendente degli obiettivi annuali assegnati;
- Formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione e rendicontazione delle performance del personale;
- Formale valutazione delle performance e del raggiungimento degli obiettivi del dipendente da parte del Responsabile gerarchico dello stesso;
- Formale definizione di un processo per la corresponsione degli incentivi (promozioni, bonus, ecc.) in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi;
- Formale definizione e comunicazione dei criteri di determinazione ed attribuzione dei provvedimenti retributivi ai dipendenti, sulla base delle performance degli stessi e delle relative regole di calcolo;
- Formale autorizzazione, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, dei provvedimenti retributivi concessi ai dipendenti sulla base del merito.

10.2. Attività di gestione dello sviluppo e della formazione del personale (ivi inclusa richiesta e gestione della formazione finanziata)

- Formale previsione di attività di formazione specifica da erogare ai dipendenti di ENPAB;
- In particolare, il personale dirigente è tenuto a (i) diffondere i principi etici di ENPAB di cui al Codice Etico; (ii) a promuovere i principi di trasparenza e chiarezza organizzativa fra i dipendenti in modo da favorirne la responsabilizzazione e il raggiungimento degli

- obiettivi programmati; (iii) a rendere chiare le regole di comportamento e gli standard richiesti da ENPAB nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;(iv) ad assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione in tema di anticorruzione; (v) a rivedere annualmente i risultati ottenuti e le metodologie adottate;
- Formale identificazione delle modalità / tipologie di formazione erogabile nonché dei ruoli preposti ad individuare le esigenze formative per la predisposizione del piano formativo;
 - Formale definizione delle modalità e dei criteri per la selezione dei bandi a cui partecipare con riferimento a finanziamenti pubblici per attività formative;
 - Formale verifica ed autorizzazione della documentazione da trasmettere in relazione alla presentazione dell'istanza di finanziamento;
 - Previsione di controlli circa l'effettivo utilizzo dei fondi finanziati nel rispetto delle regole stabilite dagli enti finanziatori;
 - Monitoraggio e rendicontazione delle spese relative alla formazione finanziata;
 - Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

11. Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
11.1. Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali sia relativi all'attività istituzionale e statutaria di ENPAB (ricorsi giudiziari, amministrativi) sia relativi a qualsivoglia ulteriore processo dell'ente (contenzioso tributario, recupero crediti, etc.)	PA, CO, CP, DT, DM, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

11.1. Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali sia relativi all'attività istituzionale e statutaria di ENPAB (ricorsi giudiziari, amministrativi) sia relativi a qualsivoglia ulteriore processo dell'ente (contenzioso tributario, recupero crediti, etc.)

- Effettuazione di verifiche circa l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;

- Effettuazione di verifiche volte ad accertare che i legali e i consulenti esterni, incaricati di assistere ENPAB nei contenziosi, siano scelti e comunque valutati con metodi trasparenti e secondo specifica procedura operativa;
- Previsione formale di un flusso informativo periodico dell'Organismo di Vigilanza contenente l'elenco dei contenziosi attivi e passivi con indicazione del relativo oggetto.

12. Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
12.1. Gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. Ministero del lavoro, Corte dei Conti, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Autorità Garante per la Privacy, ecc.)	PA, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

12.1. Gestione delle ispezioni e/o istruttorie da parte di soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico servizio (es. Ministero del lavoro, Corte dei Conti, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Autorità Garante per la Privacy, ecc.)

- Previsione formale delle modalità di partecipazione da parte dei soggetti incaricati, alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e le modalità di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici durante le ispezioni/controlli;
- Identificazione formale dei soggetti autorizzati a firmare i verbali e la documentazione richiesta durante lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, muniti di apposita delega;
- Partecipazione dei soli soggetti espressamente delegati (almeno due) durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere

informato con nota scritta da parte del responsabile della Funzione/Unità Organizzativa coinvolta;

- Formale previsione di verifiche circa l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse con riferimento ai rapporti personali, patrimoniali, giuridici o altro in essere con i soggetti fisici/giuridici della Pubblica Amministrazione con cui il personale di ENPAB dovesse intrattenere rapporti con riferimento all'attività sensibile in esame;
- Garanzia di tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Previsione formale di modalità operative volte a selezionare i consulenti, i partner ed i collaboratori, eventualmente impiegati da ENPAB per assistere quest'ultima durante il processo di verifica/ispezione con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale;
- Formale previsione di un flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza contenente un elenco delle verifiche/visite effettuate;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

13. Gestione dell'organizzazione di eventi, liberalità, sponsorizzazioni, omaggistica e spese di rappresentanza

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
13.1. Gestione delle attività di organizzazione di eventi (generalmente in partnership con soggetti terzi)	PA, CO, CP, DT, RI, DA, RT, TRIB
13.2. Gestione delle liberalità, omaggi e spese di rappresentanza	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, DA, RT, TRIB
13.3 Gestione delle attività di sponsorizzazione	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, DA, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

13.1. Gestione delle attività di organizzazione di eventi

- Formale definizione di accordi contrattuali finalizzati all' organizzazione di eventi, seminari, convegni con i Partner, collaboratori esterni (quali a titolo meramente esemplificativo sponsor, società fornitrice, giornalisti, opinion leader, ecc...) che diano evidenza delle condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta al processo, proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ENPAB;
- Previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall'Ente nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Fondazione la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;
- Identificazione dei soggetti aziendali preposti alla individuazione e selezione delle opportunità di partecipazione ad / organizzazione di eventi esterni (fiere, mostre, ecc.);
- Identificazione dei soggetti aziendali preposti alla valutazione circa l'opportunità di partecipazione ad / organizzazione di eventi esterni, congruità prezzi e relativa autorizzazione;
- Monitoraggio circa la corretta esecuzione del contratto afferente alla partecipazione / organizzazione ad / di eventi esterni;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

13.2. Gestione delle liberalità, omaggi e spese di rappresentanza

- Definizione di limiti di spesa per gli omaggi / liberalità / spese di rappresentanza (c.d. Budget);
- Individuazione delle tipologie di beni/servizi che possono essere concessi come liberalità / omaggio / spese di rappresentanza (ad esempio: agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti, ecc.) affinché rientrino nel concetto di modico valore;
- Formale autorizzazione delle richieste di omaggistica, liberalità e spese di rappresentanza;
- Esistenza di un registro nel quale sono riportati gli omaggi erogati, i beneficiari e il valore degli stessi;

- Definizione di un report riepilogativo e periodico (ad es. semestrale) degli omaggi erogati, da inviare all'OdV;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
- Tracciabilità ed esistenza di adeguati livelli autorizzativi da attivare per le operazioni effettuate mediante carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

13.3. Gestione delle attività di sponsorizzazione

- Definizione di limiti economici per le attività di sponsorizzazione (budget annuale in ambito);
- Predisposizione e approvazione del Piano di sponsorizzazioni annuale;
- Esecuzione di documentate e adeguate verifiche reputazionali sull'ente beneficiario della sponsorizzazione e verifiche della legittimità del contributo in base alle leggi applicabili;
- Identificazione dei soggetti, autorizzati alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, in aderenza al sistema di poteri aziendale;
- Verifiche circa l'affidabilità ed onorabilità della controparte selezionata (es. presenza nelle c.d. Liste di Riferimento, verifiche antiriciclaggio etc.);
- Erogazione della sponsorizzazione esclusivamente a seguito della sottoscrizione del contratto/accordo;
- Tracciabilità ed esistenza di adeguati livelli autorizzativi da attivare per le operazioni effettuate mediante carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

14. Gestione degli Affari Societari

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
14.1 Attività di gestione del sistema di deleghe e procure	CO, CP, RS, RT
14.2 Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del CdA.	CO, CP, RS, RT

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

14.1. Attività di gestione del sistema di deleghe e procure

- Verifica periodica del rispetto dei poteri, così come attribuiti, attraverso un sistema di monitoraggio idoneo ad accertare la conformità dell'operato dei titolari degli stessi con quanto in essi stabilito.

14.2. Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del CdA.

- Formale identificazione delle responsabilità e delle modalità operative afferenti alla convocazione dei CdA e all'espletamento dei relativi adempimenti societari;
- Tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Indirizzo Generale e dal Consiglio di amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- Formale definizione dei ruoli e delle modalità operative connesse alla predisposizione, trasmissione e condivisione delle istruzioni di voto;
- Previsione di verifiche circa il contenuto e l'attinenza delle Proposte di deliberazione;
- Predisposizione di flussi informativi su richiesta dell'Organismo di Vigilanza relativamente alle riunioni del CdA e alle relative decisioni;
- Trasmissione annuale, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, di copia del bilancio, comprensivo di Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e copia della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

15. Gestione della contabilità e del bilancio

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
15.1. Attività di gestione delle registrazioni contabili e della conseguente redazione del bilancio e dei documenti societari seguendo i principi contabili consolidati, ivi compresa la sua approvazione	PA, CO, RS, CP, RI, RT, TRIB, PCU
15.2 Attività relativa alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione	PA, CO, RS, CP, RI, RT, TRIB
15.3 Gestione della piccola cassa	PA, DI

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

15.1. Attività di gestione delle registrazioni contabili e della conseguente redazione del bilancio e dei documenti societari seguendo i principi contabili consolidati, ivi compresa la sua approvazione

- Le modifiche al piano dei conti sono richieste dal Responsabile dell'amministrazione e autorizzate dal Direttore generale. Formale individuazione dei soggetti aziendali autorizzati ad accedere al sistema aziendale dedicato alla gestione della contabilità mediante credenziali (user ID e password) personali;
- Le poste valutative sono proposte dal Responsabile, in accordo con il Direttore Generale e nel rispetto della procedura “Gestione Bilancio di esercizio”;
- Definizione dei flussi informativi, e delle relative tempistiche, tra la funzione preposta alla elaborazione del bilancio e le funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- Verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite nel progetto di bilancio;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla redazione della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;
- La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni trasmesse è accertata dal

Responsabile Amministrativo e dal Direttore generale che la attestano con la formale sottoscrizione del progetto di bilancio;

- Approvazione del bilancio da parte del CdA come da normativa vigente;
- Adeguata e corretta formalizzazione e archiviazione del verbale assembleare in occasione dell'approvazione del bilancio;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
- Valorizzazione in bilancio del bene culturale/opera al valore d'acquisto;
- Individuazione di ruoli, responsabilità e modalità operative di tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni culturali/opere d'arte non classificati come beni di arredamento.

15.2. Attività relativa alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione

- Previsione di riunioni periodiche finalizzate all'analisi delle informative periodiche o del progetto di bilancio, tra il Collegio Sindacale e l'OdV;
- Tempestiva messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei documenti sulla gestione di ENPAB, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- Previsione di apposite riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Società di revisione.

15.3. Gestione della piccola cassa

- Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spese e i limiti di utilizzo);
- In occasione delle richieste di reintegro della piccola cassa, previsione di riconciliazioni periodiche delle giacenze della piccola cassa con il registro delle movimentazioni di cassa;
- Archiviazione di documentazione giustificativa all'utilizzo della piccola cassa.

16. Gestione dei flussi finanziari

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operativa	Rischi Reato
16.1. Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)	PA, CO, CP, DT, RI, RT, TRIB
16.2. Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie	PA, CO, CP, DT, RI, PAG, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

16.1. Gestione dei conti correnti (apertura e chiusura c/c)

- Formale autorizzazione, sulla base e nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Ente;
- Limitazione degli accessi al sistema di home banking tramite l'assegnazione ad personam di username e, in caso di attivazione del servizio, attivazione delle password dispositivo ad personam.
- Con riferimento al trasferimento di fondi tra diversi conti correnti intestati a ENPAB;
- Definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione ad un adeguato livello gerarchico;
- Definizione dei criteri e delle relative modalità di esecuzione. (es. manutenzione tramite banca depositaria).

16.2. Gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie

- Formale previsione di controlli periodici finalizzati a garantire che: (i) i pagamenti non siano, in nessun caso, effettuati su conti correnti cifrati; (ii) il pagamento non sia effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore; (iii) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto; (iv) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati da ENPAB non sia effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
- Previsione delle attività di riconciliazione bancaria e archiviazione delle risultanze per le verifiche ordinarie del Collegio Sindacale;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali preposti alla rilevazione/monitoraggio e

contabilizzazione degli incassi;

- Previsione di verifiche circa la completezza e correttezza delle disposizioni di incasso da eseguire / registrazione degli incassi, anche attraverso sistemi informatici;
- Monitoraggio dei pagamenti e relativa pianificazione degli stessi (es. fatture in scadenza) mediante apposito scadenzario;
- Verifica della regolarità della prestazione e dell'autorizzazione di spesa relativi al pagamento nonché individuazione dei ruoli aziendali preposti all'approvazione dello stesso;
- Formale verifica e riconciliazione periodica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti rispetto alle disposizioni di tesoreria effettuate e identificazione dei ruoli aziendali preposti allo svolgimento delle stesse;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
- Tracciabilità ed esistenza di adeguati livelli autorizzativi da attivare per le operazioni effettuate mediante carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

17. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
17.1. Attività di monitoraggio normativo	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB
17.2. Gestione degli adempimenti fiscali	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB
17.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali	PA, CO, RS, RI, RT, TRIB

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

17.1. Attività di monitoraggio normativo

- Attività di monitoraggio e aggiornamento, che includano eventualmente anche incontri

di formazione, sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo specializzato;

- Attività di verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di determinazione delle imposte dirette e indirette anche con l’ausilio di un consulente terzo specializzato.

17.2. Gestione degli adempimenti fiscali

- Implementazione di un sistema informatico dedicato per la registrazione di ogni accadimento economico;
- Formale previsione di attività di monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- Formale previsione di una verifica della completezza e correttezza delle informazioni / dati necessari al calcolo delle imposte;
- Predisposizione formale di attività relative alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto;
- Previsione formale di attività relative al conteggio e alla determinazione delle imposte dovute mediante l’assistenza di un consulente terzo specializzato, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall’Ente nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano all’Enpab la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;
- Attività di monitoraggio / revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali con l’ausilio di un consulente specializzato.

17.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali

- Formale identificazione delle figure aziendali (anche esterne) preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione redditi, IVA, 770, ecc.);
- Verifiche circa la correttezza dei modelli dichiarativi predisposti con l’ausilio di un consulente specializzato;
- Monitoraggio relativo alle scadenze da rispettare per la presentazione delle

dichiarazioni fiscali con l'ausilio di un consulente specializzato;

- Formale approvazione delle dichiarazioni predisposte e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

18. Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
18.1. Gestione del sito internet e della rete intranet	DI (INF), DA, PAG
18.2. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	DI (INF), DA, PAG
18.3. Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati	DI (INF), DA, PAG
18.4. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	DI (INF), DA
18.5. Protezione della postazione di lavoro	DI (INF), DA
18.6. Gestione degli accessi da e verso l'esterno	DI (INF), DA
18.7. Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)	DI (INF), DA, PAG

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

18.1. Gestione del sito internet e della rete intranet

- Esistenza di verifiche di disponibilità del canale digitale con riferimento alla normativa in materia di proprietà intellettuale / industriale, che coinvolgano la Funzione preposta alla gestione dei marchi / domini / ecc. (patrimonio intellettuale);

- Esistenza e formalizzazione delle modalità di gestione delle attività connesse all'acquisto di domini Internet (ove applicabile, verifiche sulla controparte, congruità prezzo, ecc.);
- Formale identificazione dei ruoli aziendali deputati allo sviluppo/predisposizione dei contenuti da pubblicare sul sito aziendale;
- Formale identificazione dei ruoli, responsabilità e modalità operative connesse alla selezione e gestione del contratto con terze parti eventualmente chiamate a gestire il sito web;
- Previsione formale all'interno di documentazione aziendale in ambito delle modalità operative atte a garantire il rispetto del D. Lgs. 36/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali;
- Utilizzo delle informazioni, delle applicazioni e delle apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta da ENPAB;
- Divieto espresso di prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- Previsione formale dell'obbligo di astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

18.2. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

- Definizione di ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile secondo il principio di segregazione degli accessi logici e, in particolare, (i) della gestione delle modalità di accesso di utenti interni a ENPAB e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici; (ii) della gestione delle modalità di accesso di utenti esterni a ENPAB e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, (iii) della gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi;
- Adozione di criteri trasparenti e previa valutazione dell'esperienza, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, delle persone destinate a svolgere

- attività IT (ivi incluso l'amministratore di sistema);
- Formale previsione di un'attività di monitoraggio degli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, si rende necessario prevedere mediante policy interna: (i) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura; (ii) liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti; (iii) una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi; (iv) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale; (v) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete; (vi) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
 - Formale previsione di attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi, nonché sulle procedure di trattamento dei dati e di notifica di violazione di dati personali;
 - Con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi:
 - identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

18.3. Gestione dell'hardware, del software aziendale e delle banche dati

- Monitoraggio della correttezza e della sicurezza afferente all'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure; in particolare: si rende necessario garantire: (i) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni; (ii) la protezione da software pericoloso; (iii) il backup di informazioni e software; (iv) la protezione dello

scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi; (v) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza; (vi) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; (vii) la gestione di dispositivi rimovibili; (viii) la tempestiva segnalazione di eventuali minacce o violazioni informatiche.

- Esistenza di controlli che impediscono di installare sui sistemi informatici/telematici aziendali software o hardware non autorizzati;
- Esistenza di controlli circa il rispetto dei termini delle licenze/contratti per l'utilizzo dei software;
- Esistenza di un inventario degli asset aziendali utilizzati (hardware e software) ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

18.4. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

- Formale previsione di adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

18.5. Protezione della postazione di lavoro

- Implementazione di apposite procedure / linee guida interne a presidio delle seguenti attività: (i) utilizzo del personal computer; (ii) utilizzo della rete aziendale; (iii) gestione delle password; (iv) utilizzo dei supporti magnetici e dei PC portatili; (v) utilizzo della posta elettronica; (vi) utilizzo della rete internet e dei relativi servizi; (vii) protezione dei dati personali di ENPAB; (viii) ogni altra attività svolta mediante strumentazioni, piattaforme o sistemi informatici.

18.6. Gestione degli accessi da e verso l'esterno

- Formale previsione di verifiche volte a prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

18.7. Gestione e protezione delle reti informatiche, delle banche dati e degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione nonché la sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)

- Formale previsione di verifiche periodiche a garanzia dell'efficienza ed efficacia della gestione della sicurezza informatica;
- Obbligo di informare tempestivamente il Direttore Generale e presentare denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Fondazione;
- Obbligo di utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- Regolamentazione delle modalità operative relative alla utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime.

19. Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
19.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti	PI, SS
19.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento	PI, SS
19.3. Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati	PI, SS
19.4. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale	PI, SS

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

19.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi necessari per conseguire i risultati di controllo dei rischi e riduzione degli incidenti

- Formale identificazione e comunicazione a CdA ed OdV da parte del Datore di Lavoro della struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza sul lavoro e successiva comunicazione, così come ogni sua successiva modifica;
- Formale identificazione del Datore di Lavoro e di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza (art. 16 del D. Lgs.n.81/2008) predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: (i) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; (ii) idoneità tecnico professionale del delegato; (iii) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; (iv) certezza, specificità e consapevolezza;
- Formale previsione dell'affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e con modalità tali da assicurare la conformità ai principi di correttezza, trasparenza, tracciabilità; in particolare dettaglio si rende necessario: (i) verificare l'esistenza dei requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia; (ii) assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; (iii) effettuare l'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; (iv) prevedere una formale designazione e attribuzione degli incarichi; (v) assicurare la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti;
- Nel caso di Servizio di Prevenzione e Protezione esternalizzato, previsione di apposita regolamentazione contrattuale avente ad oggetto il rapporto intercorrente fra il Servizio e ENPAB con l'inserimento di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall'Ente nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Fondazione la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi; Formale previsione di un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza circa eventuali mutamenti della struttura organizzativa deputata al presidio della sicurezza sul lavoro;
- Esistenza di un documento formalmente approvato e periodicamente aggiornato dalla direzione aziendale che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e

sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere;

- Esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti con individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

19.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati ed esecuzione dei programmi di miglioramento

- Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite, contenente il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione chiara di ruoli e compiti al fine di identificare: (i) le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (ii) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; (iii) la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- Formale previsione di trasmissione del DVR all'Organismo di Vigilanza (anche in caso di eventuale aggiornamento);
- Formale previsione di periodiche sessioni formative ed informative finalizzate a rendere note e diffuse le procedure di sicurezza;
- Nei casi di incidenti o quasi-incidenti, formale previsione di attività di analisi dell'accaduto e se del caso procedere ad una revisione della procedura di sicurezza eventualmente violata;
- Esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno;
- Esistenza di disposizioni aziendali che definiscano le misure necessarie per la prevenzione incendi;

- Formale previsione dei compiti specifici del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: in particolare, (i) relaziona almeno semestralmente il Datore di Lavoro in merito allo stato di efficacia ed efficienza del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di ENPAB. Tale relazione evidenzia eventuali criticità connesse anche a modifiche significative dell'organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi e riferendo le strategie di contrasto e mitigazione già progettate e/o adottate (soluzione/responsabile) e le situazioni non ancora prese in carico; (ii) verifica l'adeguatezza della normativa aziendale in materia di sicurezza sul lavoro; (iii) sovraintende le attività del Servizio di Protezione e Prevenzione; (iv) convoca la riunione annuale con le figure interessate;
- Formale previsione delle attività svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: in particolare, collabora con il Datore di Lavoro, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e proponendo opportune soluzioni; nel rispetto della normativa, ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, anche in occasione di visite ispettive, nonché alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;
- Formale previsione degli specifici compiti del Medico Competente: in particolare, relaziona almeno annualmente il Datore di Lavoro circa l'attività svolta e le criticità riscontrate; qualora il Medico Competente verifichi l'inosservanza da parte del Datore di Lavoro dei giudizi di inidoneità temporanea o permanente relativi a una mansione specifica di uno o più lavoratori, lo segnala prontamente all'Organismo di Vigilanza;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

19.3. Attività di monitoraggio e valutazione di processi e prestazioni, con tracciabilità ed archiviazione dei risultati

- Formale previsione dell'obbligo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di riunirsi almeno annualmente con i RLS ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008. Copia del verbale viene inoltrato dal Datore di Lavoro all'Organismo di Vigilanza;
- Formale previsione, con la periodicità concordata con l'Organismo di Vigilanza, di un

audit effettuato da terze parti sul rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 81/2008 e dei relativi adempimenti;

- Verifica, in materia di appalti di lavori, dei requisiti tecnico –professionali delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma a) del D. Lgs. 81/2008), aggiornando di conseguenza l'apposita anagrafe dell'albo fornitori;
- Verifica formale della regolarità contributiva delle controparti contrattuali (ex art. 26, comma 4 del D. Lgs. 81/2008);
- Formale verifica sulla controparte contrattuale, circa l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza connessi alla specifica fornitura; in particolare, costituisce uno dei parametri di selezione il budget destinato dall'appaltatore alla sicurezza del cantiere;
- Formale previsione dell'obbligo per le parti contrattuali di allegare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ove applicabile;
- Formale previsione dell'obbligo di informare l'appaltatore con dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti presso la sede di ENPAB o nel cantiere in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- Obbligo di archiviazione dei documenti relativi agli appalti in modo che essi siano sempre accessibili per l'attività di controllo espletata dall'Organismo di Vigilanza;
- Valutazione formale dello stato del Sistema di Gestione SSL, a fronte degli obiettivi stabiliti all'interno della Politica aziendale, in modo tale da assicurarne la adeguatezza continua ed eventualmente prendere iniziative volte al miglioramento del sistema;
- Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza;
- Identificazione formale dei ruoli aziendali incaricati di intrattenere rapporti con gli esponenti degli enti di certificazione.

19.4. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale

- Previsione formale di un controllo di completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e della documentazione da presentare all'Ente di Certificazione, a cura delle funzioni aziendali preposte;
- Attività di monitoraggio del possesso dei requisiti per il mantenimento della

certificazione.

20. Gestione delle tematiche ambientali

L'Attività Sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

Attività Operative	Rischi Reato
20.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in materia di gestione ambientale.	RA
20.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio	RA
20.3. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale	RA

L'Ente ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

20.1. Attività finalizzate all'identificazione dei processi e degli obiettivi in ambito

- Identificazione formale, nell'ambito della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità in materia di gestione ambientale;
- Adozione di una Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:– è formalmente approvata dalla Direzione; – contiene l'impegno ad essere conformi con le vigenti leggi applicabili in materia ambientale, e con gli altri requisiti sottoscritti;– prevede l'impegno alla prevenzione degli impatti sull'ambiente e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni in ambito ambientale, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;– è adeguatamente diffusa e comunicata ai dipendenti e alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni in materia ambientale di una organizzazione);– è periodicamente aggiornata nell'ambito del processo di riesame della Direzione, per assicurare che gli obiettivi in essa indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

20.2. Gestione dell'attuazione dei processi pianificati e attività di monitoraggio

- Formale previsione di regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle

adeguate misure per la gestione dei rifiuti ordinari e straordinari quali: – la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali deve essere effettuata in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli e caratterizzandoli correttamente nelle categorie e classi di pericolo previste;– sono rispettati i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;– sono identificate nella legislazione cogente, nella letteratura tecnica applicabile e negli eventuali regolamenti aziendali le istruzioni adeguate per la corretta caratterizzazione dei rifiuti;

- Individuazione formale di regole specifiche con riferimento alla qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni in materia ambientale;
- Affidamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, a Società di trasporto/recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Utilizzo, da parte dei fornitori incaricati dall'Ente, di certificati di analisi di rifiuti contenenti indicazioni corrette e veritiero sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- Identificazione di tutti gli impianti/macchinari potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;
- Effettuazione di verifiche sul fatto che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso ed eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- Aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- Formale previsione di ruoli e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- Formale previsione di specifiche clausole contrattuali di rispetto delle norme in materia di tutela ambientale (D. Lgs. 152/2006) all'interno dei contratti con rilevanza ambientale.

20.3. Attività periodica di Riesame a cura della Direzione Aziendale

- Previsione di valutazione formale dello stato del Sistema di Gestione ambientale, a fronte degli obiettivi stabiliti all'interno della Politica aziendale, in modo tale da assicurarne la adeguatezza continua ed eventualmente da prendere iniziative volte al miglioramento del sistema;
- Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale;
- Formale identificazione dei ruoli aziendali incaricati di intrattenere rapporti con gli esponenti degli enti di certificazione;
- Formale previsione di un controllo di completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e della documentazione da presentare all'Ente di Certificazione, a cura delle funzioni aziendali preposte;
- Attività di monitoraggio circa il possesso dei requisiti per il mantenimento della certificazione.

PARTI SPECIALI

Nel presente paragrafo sono descritti i principi generali di comportamento afferenti ciascuna famiglia di reato ex D. Lgs. 231/01 ritenuta applicabile a ENPAB alla luce della specifica attività operativa.

Tali principi si integrano con i presidi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché con i presidi di controllo specifici descritti nel paragrafo “Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto” del presente documento.

Di seguito si riporta l’elenco delle parti speciali con associazione delle relative “famiglie di reato” ex D. Lgs. 231/01:

- A - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01) e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies D. Lgs. 231/01);
- B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);
- C - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01), Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06) e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);
- D - Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- E - Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- F - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- G - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- H - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- I - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (ex art. 25-octies. 1, D. Lgs. 231/01);
- J - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. 231/01);
- K - Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
- L - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);
- M - Reati Tributari (ex art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. 231/01);

- N - Delitti contro il patrimonio culturale ai sensi (ex art. 25-*septiesdecies*) D. Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ai sensi (ex art. 25-*duodecimies* D. Lgs 231/01).

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione.

Occorre, pertanto, riportare brevemente le nozioni di Pubblica Amministrazione (in breve “PA”), Pubblico Ufficiale (“PU”) e Incaricato di Pubblico Servizio (“IPS”).

In accordo a quanto dettato dalla giurisprudenza, il termine “Pubblica Amministrazione” può essere definito sia in senso oggettivo che in senso soggettivo.

In particolare, nell’accezione puramente “oggettiva” del termine, si fa solitamente riferimento alla natura dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, e cioè la pubblica funzione, ovvero alle attività finalizzate al conseguimento del pubblico interesse (della collettività).

In senso “soggettivo”, invece, si fa riferimento a qualsiasi ente o soggetto che svolga la funzione pubblica, nell’interesse della collettività.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Nell’ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto ex D. Lgs. 231/01, assumono rilevanza le figure dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”, disciplinate rispettivamente dagli artt. 357, comma 1, c.p. e 358 c.p.

In accordo con quanto previsto dai suddetti articoli, la categorizzazione in una delle sopracitate figure (PU e IPS) non deriva dall’appartenenza ad un Ente pubblico, bensì dalla natura dell’attività svolta, di pubblica funzione o di pubblico servizio.

Conseguentemente, la qualifica di PU e IPS può comprendere anche soggetti estranei alla PA, qualora svolgano attività di pubblica funzione e/o di pubblico servizio.

In particolare, l’art. 357 c.p. definisce il “Pubblico Ufficiale” come chiunque eserciti “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, sottolineando che debba intendersi “pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da

atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

L'art. 358 c.p., invece, fornisce la definizione di “Incaricato di Pubblico Servizio”, come chiunque, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, inteso come una “*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

È bene sottolineare che, in tema di qualifiche pubblistiche rilevanti ai fini penali, il criterio distintivo tra PU e IPS è dato dai poteri che li connotano. Questi ultimi, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa propri del PU.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che “il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizza direttamente finalità pubbliche” (Cass. Pen., sez. VI, 27 novembre 2012, 49759) e che la qualità di IPS “deve essere verificata sulla sola base della disciplina normativa dell’attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati” (Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2005, 23465).

Ne deriva che IPS può essere anche il dipendente di una Società per azioni privata, “quando l’attività della Società medesima sia disciplinata da una normativa pubblistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici” (Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2013, 45908).

Tale tipo di ricostruzione risponde in maniera perfettamente coerente con le recenti trasformazioni che hanno interessato la nozione di Pubblica Amministrazione e che, per effetto dell'influenza del diritto comunitario, hanno dato prevalenza ad una dimensione sostanziale piuttosto che meramente formale.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, è stato ritenuto che una concessione amministrativa, la quale deve trovare la sua fonte in una disposizione di legge in virtù del principio di legalità, può ben rappresentare quell'atto autoritativo rilevante ai fini della configurabilità dell'art. 358 c.p.: in virtù della concessione, infatti, il soggetto privato assume la veste di “sostituto” dell’Amministrazione rispetto alle attività ad esso affidate e disciplinate dalla concessione stessa, sicché i soggetti che operano per conto del concessionario possono conseguentemente essere qualificati come IPS.

Si noti, tuttavia, che la mera presenza di una concessione amministrativa non è da sola sufficiente a caratterizzare tutta l'attività espletata dal concessionario come svolta da un IPS, in quanto è necessario che il fatto commesso rientri pur sempre tra le attività realizzate in regime di diritto pubblico.

Non tutte le attività svolte dal concessionario, dunque, saranno qualificabili come “servizio pubblico”, dovendosi distinguere le attività per le quali il concessionario assume la veste di sostituto della concedente, dalle attività in cui il concessionario opera, invece, come soggetto privato.

Ciò rende necessaria una verifica, caso per caso, delle attività concretamente svolte, potendosi utilizzare come parametro di riferimento, tra gli altri, l’eventuale vincolo della concessionaria al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento: in particolare, potrebbe essere rilevante appurare se il concessionario svolga un’attività caratterizzata da obblighi di continuità di servizio, ovvero da un vincolo a contrattare in termini imparziali con tutti gli utenti egualmente titolati, rispettando ad esempio criteri uniformi nella determinazione del prezzo e dei contenuti del servizio.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pario o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1) c.p.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determinano, attraverso l'abuso delle proprie qualità (indipendentemente dalle competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei propri

poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito) un vero e proprio stato di soggezione della volontà della persona offesa.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione del reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall’Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell’art. 320 c.p. e si configura nel caso in cui tali soggetti, per l’esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l’ottenimento di un’autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l’assunzione o l’attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l’accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato, che agiscono pertanto su un piano paritetico.

In particolare, con riferimento alla commissione da parte di persona incaricata di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 320 c.p., le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie) e può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall’Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell’art. 320 c.p.

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura perciò, con la promessa o la dazione indebita, un atto del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del proprio ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’atto in sé per verificarne la legittimità o l’illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d’ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d’ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l’insieme del servizio reso al privato.

L’articolo 319 bis c.p., inoltre, prevede che la pena sia aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione del reato

L’art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissesto rientra “nella sfera di operatività” dell’incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Descrizione del reato

La condotta di induzione è integrata da un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità. Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Icaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Icaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale ovvero l'Icaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il delitto in esame si configura, pertanto, come reato di mera condotta. Specificamente, è sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Icaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso l'accetti.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio).

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura come comportamento prodromico all'accordo corruttivo o comunque distorsivo dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in cui sia il committente che il mediatore non debbono rivestire una qualifica soggettiva particolare. Ed infatti, solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 4 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

Pertanto, rispetto alla fattispecie della corruzione, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore.

Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.

In particolare, il comportamento incriminato prevede relazioni esistenti oggetto dello sfruttamento da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione, dazione o promessa indebita per a sé o ad altri di denaro o altra utilità economica (es. omaggi, spese di attenzione verso terzi, contributi, posti di lavoro, informazioni riservate, sconti o crediti personali, assistenza o supporto ai familiari) nonché compimento, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di un atto in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Descrizione del reato

Tale ipotesi si configura con l'adozione di condotte volte ad impedire che le controparti partecipanti ad una gara, ovvero chi vi aspira, si confrontino secondo le regole che disciplinano il mercato della libera concorrenza e che favoriscono gli interessi della Pubblica Amministrazione. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Tale reato può realizzarsi ad esempio quando, al fine di dimostrare la congruità dell'offerta ed evitare l'esclusione dalla gara, siano prodotti falsi preventivi, o nel caso in cui siano alterati o falsificati i documenti relativi all'asta o all'appalto, conclusi accordi segreti con altri partecipanti all'asta o all'appalto per influenzarne il risultato; siano offerte o accettate tangenti o favori illeciti. Fra le modalità commissive del reato rientrano anche l'utilizzo della forza, della minaccia o dell'intimidazione per costringere o influenzare in modo improprio i partecipanti alla gara; l'agire in violazione delle regole stabilite per l'asta o l'appalto al fine di ottenere un beneficio improprio, nonché la creazione di disordini o di situazioni tesi a disturbare il corretto svolgimento della procedura di aggiudicazione.

Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario, sia posta in concreto pericolo l'integrità del processo di preparazione del

bando di gara, anche senza che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, l'attività di definizione delle modalità di scelta del contraente sia influenzata e/o distorta tramite violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Descrizione del reato

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolazione dei dati in esso contenuti commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente pertanto investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione (si pensi ad esempio alla circostanza in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Descrizione del reato

Il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè da chi: rispettivamente, 1) pubblico ufficiale: esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», se l'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; 2) incaricato di pubblico servizio: colui che esercita un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Si ritiene che il possesso debba essere interpretato secondo una definizione più ampia del possesso civile, cioè nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. I requisiti del possesso o della disponibilità della cosa mobile devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646 c.p.), che non richiede tale requisito.

La condotta appropriativa in un comportamento del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede il bene, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione.

Il reato si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone uti dominus.

Art. 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Descrizione del reato

Tale delitto che si pone in connessione con il delitto di peculato, si differenzia da quest'ultimo in termini finalistici. Difatti, se nel peculato il soggetto agente si appropria della cosa posseduta in ragione del proprio ufficio, nella nuova fattispecie in oggetto il soggetto attivo destina il denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso rispetto a quello previsto. La destinazione indebita, affinché il delitto possa ritenersi integrato deve comportare un ingiusto vantaggio patrimoniale o per colui che agisce o per un terzo.

Il dolo richiesto dalla norma è il dolo intenzionale che consiste nella volontà di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Descrizione del reato

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (art. 314 c.p.), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica; giovarsi dell'errore altrui significa, infatti, approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera

l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 c.p. non è richiesto il requisito della preesistenza del possesso e, quindi, la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa ed il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui avviene la c.d. interversione del possesso, come per la condotta di cui all'art. 314 c.p.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Descrizione del reato

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25 decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.
-

Divieti

- Divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere qualsiasi situazione di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- divieto di ricevere elargizioni in denaro nell'esercizio delle proprie funzioni;
- divieto di distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi

vantaggio o cagionare un danno per ENPAB; si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal Codice Etico;

- divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- divieto di ricevere vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti), che possano influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio degli Esponenti Aziendali, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per ENPAB;
- divieto di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del Decreto;
- usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione medesima.

Doveri

- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti e approvati da almeno due soggetti diversi;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura di importo superiore a € 1.000;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dello svolgimento della propria attività di natura previdenziale ed assistenziale devono contenere solo informazioni veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di reporting verso organismi pubblici nazionali devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritieri, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- facoltà, per i Destinatari e coloro che dovessero risultare indagati o inputati in un procedimento penale, di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e/o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- obbligo di avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'ente (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di:
 - ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
 - ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

B. DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLICITO DEI DATI

L'articolo 24 bis del Decreto prevede la punibilità della Fondazione con riferimento alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Con il nuovo D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", è stato inoltre introdotto un reato presupposto della responsabilità degli enti, specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G.

In particolare, l'art. 1, comma 11, del D.L. summenzionato ha introdotto la seguente fattispecie: *"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".*

Scopo del Legislatore è stato in tal senso quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, D.L. 105/2019).

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se taluna delle falsità previste nel Titolo VII Capo III riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per “documento informatico” s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Descrizione del reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto vantaggio o di arrecare un danno ad altri, si prosciughi abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero riproduca una copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) *in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

Descrizione del reato

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi detiene, diffonde o installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 629, comma 3, c.p. – Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad

omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità).

Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi attraverso la commissione, o la minaccia di commissione, di taluno dei delitti informatici richiamati dalla norma stessa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla

protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Descrizione del reato

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici *di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.*

Il secondo comma n.3) punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi detiene o si procura, al fine di danneggiare un sistema informatico o telematico, o i dati ivi contenuti, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 635 quinques c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Descrizione del reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 bis nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

- divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di terzi con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico di terzi con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di terzi, con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere abusivamente attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di terzi, con cui ENPAB intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;
- divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- divieto di trasferire all'esterno di ENPAB e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di ENPAB, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile di Funzione;
- divieto di lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (parenti, amici, ecc.);
- divieto di utilizzare abusivamente password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile di funzione;
- divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Doveri

- Obbligo a carico dei soggetti di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto

riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.

È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di ENPAB interne, in tutte le attività;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure di ENPAB interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni, sia ai fini interni che nello svolgimento delle attività presso terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) di ENPAB al fine di evitare la commissione di reati.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 24 ter del Decreto, l'art 25 quater del Decreto e l'art. 10 della L. 146/06 prevedono, rispettivamente, la punibilità della Fondazione con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Descrizione del reato

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente , acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Descrizione del reato

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Descrizione del reato

Tale norma punisce l'accettazione della promessa di procurare voti, a nulla rilevando le condotte prodromiche, nonché la controprestazione del politico, consistente nell'erogazione ovvero nella promessa di denaro o altra utilità.

Trattandosi di un reato “a schema duplice”, il momento consumativo può individuarsi indifferentemente in quello della erogazione o della promessa della erogazione a seconda del materiale probatorio a disposizione, con l'esito così di spostare il più avanti possibile – laddove ci sia stata oltre alla promessa l'effettiva erogazione, magari frazionata nel tempo, del denaro o di altra utilità – il dies a quo da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Descrizione del reato

Il reato in esame è plurioffensivo, nel senso che lede sia la personalità dello Stato sia l'ordine pubblico che la sicurezza pubblica mondiale.

Trattasi di reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità; per contro, non è considerato requisito necessario il fatto che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.

Il delitto si consuma in due ipotesi:

- da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione;

- dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.

Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sia necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di promuovere, costituire, dirigere, finanziare o partecipare a un'associazione con programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ritenendosi, inoltre, configurabile l'ipotesi del concorso esterno nel reato.

Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggimento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Descrizione del reato

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggimento (art. 378) presta assistenza agli associati.

Viene richiesta la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, escludendosi la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni dette, configurandosi altrimenti un'ipotesi concorso ex art. 110 c.p.

Articolo 270-quater1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 -bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 -sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Descrizione del reato

La disposizione è assorbita nelle ipotesi di condotta rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater c.p.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, come si evidenzia dal fatto che la fattispecie prevede la punibilità di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta propedeutiche alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Descrizione del reato

Presupposto della punibilità è rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.

Il dolo è generico e consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione della stessa.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 ter del Decreto e 25 quater e 10 della L. n. 146/06;
- divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento

- di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle black list antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguitamento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- divieto di effettuare prestazioni / riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi

/ in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Doveri

- Obbligo di segnalare immediatamente all'Ente e/o all'Organo di Vigilanza se nell'espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possano essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore dell'Ente;
- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

D. REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter del Decreto prevede la punibilità dell'Enpab con riferimento alla commissione dei reati societari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per l'ente medesimo.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Descrizione del reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si precisa che, nella nozione di "comunicazione sociale", rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico (ad es. le relazioni, il progetto di bilancio, etc.).

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del RD 16 marzo 1942 n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Descrizione del reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori procedano all'attività di restituzione (anche simulata) dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) fintizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva

nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Descrizione del reato

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Descrizione del reato

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Descrizione del reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In particolare, la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano intenzionalmente e in qualsiasi forma ostacolate, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, le funzioni delle autorità di vigilanza.

Art. 54 – Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Descrizione del reato

La realizzazione della fattispecie prevede che siano formati documenti in tutto o in parte falsi, siano alterati documenti veri, siano rese dichiarazioni false, sia stato omesso di riferire informazioni rilevanti.

In particolare, il reato si concretizza quando tali atti siano finalizzati ad alterare l'attività di verifica del notaio preposto al rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, ossia a far apparire come esistenti le condizioni necessarie al rilascio stesso.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- divieto di restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'ente;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Doveri

- Obbligo di assicurare il regolare funzionamento dell'Enpab e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni / segnalazioni periodiche previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente all'Enpab tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse.

E. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

L'art. 25 ter lett. s-bis del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Le ragioni a fondamento di tale integrazione, d'altronde, si rinvengono nel fatto che la corruzione rappresenta un formidabile strumento di distorsione della concorrenza che, alterando i meccanismi di lecita competizione tra le imprese, arreca un rilevante pregiudizio al corretto funzionamento dei sistemi economici e dei mercati. Se ulteriormente si considera che l'incriminazione del fenomeno è necessariamente propedeutica alla previsione di una correlativa responsabilità delle persone giuridiche, si intuisce agevolmente quanto forti siano le spinte in favore di una fattispecie penale sulla corruzione privata.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Descrizione del reato

L'analisi della norma deve prendere avvio con la ricostruzione del contesto di svolgimento del fatto, costituito dalle società e dagli altri «enti privati».

Sul versante dei soggetti attivi, la corruzione c.d. passiva è tipizzata dal comma 1 rispetto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ai quali un inciso finale dello stesso comma aggiunge «*chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*». Questa previsione richiama l'art. 5 D. Lgs. 231 del 2001, riferito alle «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*»; l'analogia con la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche trova conferma nel comma 2 dell'art. 2635, che menziona altresì, al tempo stesso dimezzando il limite massimo della pena, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di una tra le figure indicate al primo comma. Il comma 3, infine, estende le due incriminazioni, sul versante della corruzione c.d. attiva, a chi abbia dato o promesso l'utilità alle persone di cui ai commi precedenti. Tali previsioni differenziate si prestano a due rilievi.

Quanto alla condotta richiamata dal D. Lgs. 231/01, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al comma 3 di cui all'art. 2635 c.c., in forza del quale “chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”, esplicita che la responsabilità dell'ente può seguire solo nel caso in cui questo agisca in qualità di “corrittore” e non anche di “corrotto”: l'area di rilevanza D. Lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Circa il concetto di “utilità”, giova evidenziare che tra queste rientra qualsiasi tipo di vantaggio, morale o patrimoniale purché in rapporto di proporzione con la prestazione offerta, richiesta o pattuita. Essa, oltre che adeguata, dovrà inoltre risultare di un'entità determinata (o

quantomeno determinabile: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.

Quanto al momento consumativo del reato, dandosi rilevanza esclusivamente alla condotta del soggetto “corrittore” che cerchi di procurare all’ente di appartenenza un interesse ovvero un vantaggio, esso dovrà rinvenirsi nella dazione o nella promessa dello strumento corruttivo (denaro o altra utilità non dovuti) la cui offerta giunga effettivamente a conoscenza della controparte (il tentativo, infatti, non è punibile). L’esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l’ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex. D. Lgs. 231/01, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Descrizione del reato

Tale nuova fattispecie, la quale consiste nell’offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti “agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà”. In tale ipotesi, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, l’istigatore “soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo”.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle “aree a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter, lett. s bis) del Decreto;
- divieto di dare, promettere ovvero offrire e/o sollecitare e/o proporre e/o chiedere a terzi di promettere e/o offrire e/o proporre, anche per interposta persona, a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà e fiducia nell’azienda per la quale il soggetto presta l’attività lavorativa (inclusa l’omissione di atti che avrebbero dovuto essere compiuti in ossequio ai propri doveri d’ufficio, professionali o nel rispetto dei propri obblighi di fedeltà);
- divieto di porre in essere pratica di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato sollecitare, ricevere, pretendere, promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, ovvero a, un soggetto privato e/o l’ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:
 - eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia come atto di spontanea elargizione e, comunque,
 - siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra l’Ente e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell’interesse o del vantaggio dell’ente;
- divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o

comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui l'ente si relaziona;

- divieto di imporre, proporre, sollecitare o accettare, anche per interposta persona, alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme e/o le procedure interne;
- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- divieto di riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente.

Doveri

- Obbligo per le terze parti che intrattengono rapporti contrattuali con l'ente di prendere visione del Modello e del Codice Etico dell'Enpab ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre, i contratti/ordini di acquisto con gli stessi dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello.

Le condotte sopra indicate sono vietate anche nel caso in cui gli atti o le omissioni contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà non comportino alcun documento a soggetti terzi e/o vantaggio dell'Enpab.

F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 25-quinquies del Decreto prevede l'instaurazione della Responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/01 in capo all'Ente con riferimento alla commissione dei reati contro la personalità individuale di seguito illustrati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Descrizione del reato

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo status libertatis e la dignità umana. La disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Sono previste due condotte:

- la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà. Trattasi di reato di mera condotta;
- la riduzione o mantenimento della vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento.

Trattasi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 37315/2019).

La condotta criminosa non si ravvisa di per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona possa sottrarvisi una volta rilevato il disagio. Il reato si consuma nel momento e nel

luogo in cui viene posta in essere la situazione di assoggettamento o lo stato di soggezione continuativa. Trattasi di reato abituale, essendo assai arduo ipotizzare che il delitto sia configurabile per via di un unico comportamento uni sussistente. Necessiterà la reiterazione nel tempo di più condotte omogenee da parte dello stesso autore.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di reificare una persona, con il fine di sfruttamento.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Descrizione del reato

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana.

Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni sudette mediante

inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Allo scopo di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Descrizione del reato

Trattasi di norma di chiusura, atta a punire tutte le condotte di alienazione o di acquisto di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'articolo 600, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 601.

Vengono dunque punite le condotte di sfruttamento di persone già ridotte in schiavitù, anche se, ovviamente, il delitto in esame può concorrere con quello di riduzione in schiavitù e con quello di tratta di persone di cui ai citati articoli.

Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Descrizione del reato

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. Con la riforma del 2016 si è resa penalmente rilevante non solo la condotta d'intermediazione bensì anche l'utilizzo della manodopera e dei lavoratori in condizioni deprecabili da parte del datore di lavoro, colmando un vuoto normativo palesato da anni in dottrina.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità Individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree “a rischio reato”

sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinques del Decreto;
- divieto di occupare presso l'Enpab lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
 - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Doveri

- Obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi, di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate, informando prontamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale in forza presso l'Enpab.

G. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 septies del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Descrizione del reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Descrizione del reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;

Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;

Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore

ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di mettere in atto comportamenti tali da esporre ENPAB ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01;
- divieto di mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01;
- divieto di omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- divieto di omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- divieto di emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;

- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danno all'ambiente esterno;
- divieto di omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Doveri

- Osservare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e documenti correlati;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da ENPAB, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione di aula.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

H. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 octies del Decreto prevede la punibilità dell'ente con riferimento alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui avvenga il trasferimento fittizio ad altri di denaro od altri beni al fine di elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

In tale ambito si intendono come trasferimento fraudolento di valori anche il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove questi determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.

Le condotte definite assumono rilevanza di illecito anche nel momento in cui il soggetto o l'organizzazione non siano ancora sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato; è invece necessario che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio del procedimento.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette

nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere”, invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento”, infine, il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente, anche qualora quest’ultimo risulti non imputabile o non punibile ovvero manchi una delle condizioni di procedibilità.

Lo scopo dell’incriminazione di tale reato sta nell’impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione del reato

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Descrizione del reato

È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648 bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il legislatore ha in tal modo inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impegni di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Art 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce,

trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis. 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Descrizione del reato

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/01);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- Obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all’interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, in quanto applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

I. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

L'art. 25-octies.1 disciplina i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e il trasferimento fraudolento di valori. Agli effetti della legge penale si intende per:

- a. «*strumento di pagamento diverso dai contanti*» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b. «*dispositivo, oggetto o record protetto*» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c. «*mezzo di scambio digitale*» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- d. «*valuta virtuale*» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Sempre il D. Lgs. 184/2021, in merito alle altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ha aggiunto all'art 25 octies.1 il comma 2, che recita «*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo punito più gravemente, ulteriori sanzioni pecuniarie in caso di commissione di “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal Codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”*

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 640 ter c.p. – Frode Informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un

ingiusto profitto con altri i danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, ovvero di risorse ICT a lui non assegnate, penetri abusivamente nel sistema internet banking e modifichi la corrispondenza tra importo dovuto e quello pagato e/o effettui illecite operazioni di trasferimento dei pagamenti in misura maggiore o minore rispetto a quanto contrattato e al fine di procurare un vantaggio alla Ente.

Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è

possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Descrizione del reato

La fattispecie di reato, di cui all'art. 493-ter c.p., potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente effettui un pagamento degli importi dovuti agli iscritti a titolo di prestazione assistenziale o previdenziale mediante carta di credito a lui non intestata, e quindi mediante utilizzo indebito degli strumenti di pagamento, col fine di ottenere un vantaggio illecito per la Ente, oppure effettui spese non consentite (anche di rappresentanza) e che sforino i budget predisposti per la gestione delle liberalità, omaggi e l'organizzazione degli eventi, con l'intento di procurare, tramite quella specifica operazione, un vantaggio alla Ente.

L'applicabilità di tale reato si estende anche alle ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente effettui dei pagamenti coerenti con quanto previsto dal contratto e verso i giusti conti correnti, per mezzo di una carta di credito a lui non intestata, e quindi mediante utilizzo indebito, col fine di ottenere da quel pagamento un vantaggio illecito per la Ente oppure effettui dei pagamenti dei cedolini e delle retribuzioni mediante conto bancario non intestato alla Ente, e quindi mediante utilizzo indebito, sempre con lo scopo di cagionare un illecito vantaggio alla Ente di appartenenza.

Salvo che il fatto rientri invece negli eventi situazionali descritti dal comma 2 del medesimo articolo, sempre con riguardo a strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Descrizione del reato

Il D. Lgs. 184/2021 ha aggiunto l'articolo 493-quarter, il quale mira a sanzionare un soggetto apicale o sottoposto della Ente nell'ipotesi in cui quest'ultimo, servendosi di un codice di accesso a lui non attribuito, o nel caso di licenze da lui registrate, penetri abusivamente nel sistema internet banking ed effettui illecite operazioni di trasferimento dei pagamenti in misura maggiore o minore rispetto a quanto contrattato e/o operi delle frodi nel sistema bancario, al fine di procurare un vantaggio alla Ente.

Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale tramite suddetti strumenti, si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle

aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01);
- divieto di porre in essere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o fornire collaborazione alla realizzazione dei medesimi.

Doveri

- Obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento, come dispositivi elettronici, oggetti, record protetti, carte di credito, valuta virtuale ed altro mezzo di scambio digitale, al fine di evitare la commissione di reati per vantaggio proprio o altrui connessi con l'utilizzo di metodi e strumenti di pagamento diverso dai contanti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, in quanto applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

J. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 novies del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 171 bis - Legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Descrizione del reato

La norma mira a sanzionare penalmente fatti offensivi del diritto d'autore. Il reato è integrato da varie condotte alternative: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in

pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni, estrazione, reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca dati.

Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie, la norma richiede che la condotta illecita sia finalisticamente orientata al profitto, da intendersi – come ormai pacifico in ambito giurisprudenziale – come qualsiasi tipo di utilità, non necessariamente di natura economica: può consistere, ad esempio, in un semplice risparmio di spesa, o in un vantaggio di natura morale o affettiva (Cass. Pen. 25104/2008).

Art. 171 ter - Legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,*

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Descrizione del reato

Il reato riguarda l'atto di duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere impropriamente in pubblico, mediante qualsiasi mezzo, interamente o parzialmente, un'opera intellettuale destinata ai settori televisivo, cinematografico, commerciale o di noleggio.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del D. Lgs. 231/01);

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di effettuare il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte di personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico di ENPAB;
- divieto di utilizzare banche dati, software in assenza di contratto di licenza;
- divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati;
- divieto di duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Doveri

- Rispettare tutte le misure atte a garantire l'utilizzo lecito e corretto del software e delle banche dati di terzi.

È inoltre tassativamente imposto di assicurare un pieno rispetto della legge n. 633/1941.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale B – Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

K. REATI AMBIENTALI

L'art. 25 undecies del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Descrizione del reato

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Un ulteriore inasprimento della pena è inoltre previsto nel caso in cui l'inquinamento prodotto deteriori, comprometta o distrugga un habitat all'interno un'area naturale protetta o sottoposta ad uno o più vincoli elencati sopra.

Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Descrizione del reato

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Descrizione del reato

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il

manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Descrizione del reato

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente".

Art.452 octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di Servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies del Decreto;
- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l’ambiente.

Doveri

- Considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all’ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all’ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente.

L. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25 duodecies del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 12, comma 3, 3 bis e 3 ter - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Descrizione del reato

Tale fattispecie si ripropone di sanzionare penalmente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei casi espressamente previsti. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto tale disposizione con Sentenza 40982/2018, qualifica la fattispecie descritta nel comma 3 dell'art. 12 quale circostanza aggravante della fattispecie prevista nel comma 1. Infatti, dalla ripetizione della descrizione della condotta prevista nel primo comma (compimento di atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato) si deduce in maniera evidente che gli elementi essenziali della fattispecie non mutano. Le ipotesi descritte dalla lett. a) ad e) sono elementi ulteriori, specializzanti che, secondo la valutazione del legislatore, rendono più grave la condotta posta in essere.

Art. 12, comma 5 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Descrizione del reato

Tale fattispecie si configura in un arco temporale successivo rispetto alle condotte sanzionate nei commi precedenti. Il disvalore penale della condotta preso di mira dal Legislatore consiste nel favorire la permanenza degli immigrati irregolari all'interno dello Stato, al fine di trarre un indebito profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o dallo svolgimento delle attività illecite previste in questo articolo.

Pertanto, oltre al mutamento dell'elemento oggettivo del reato rispetto ai precedenti commi, ai fini della consumazione di tale fattispecie penale deve sussistere quale elemento soggettivo il c.d. dolo specifico, ovvero la necessità che il soggetto agente agisca per un fine particolare (in questo caso al fine di trarne profitto).

Art. 22, comma 12 bis - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12¹ sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Descrizione del reato

Tale fattispecie deve essere interpretata in combinazione con il precedente comma 12, il quale punisce il datore di lavoro che utilizza la manodopera di lavoratori stranieri irregolari non in possesso di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto o revocato.

Pertanto, la disposizione successiva del comma 12 bis si deve considerare quale circostanza aggravante ad effetto speciale. L'intento del legislatore è volto a sanzionare più severamente la condotta del datore di lavoro nel caso in cui ci sia l'utilizzo di più di tre lavoratori, di lavoratori minori in età non lavorativa, ovvero se i lavoratori siano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 bis c.p.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate

¹ Art. 22, c. 12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

nella presente parte speciale;

- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- Considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui l'Ente collabora o intrattienga rapporti contrattuali (appaltatori, subappaltatori, fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione e lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- verificare, durante l'intero periodo di validità dei contratti di impiego dei cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- informare i responsabili di funzione del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;

- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- vigilare e scongiurare eventuali attività di promozione, organizzazione o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero sul compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

M. REATI TRIBUTARI

L'art. 25 quinquiesdecies del Decreto prevede la punibilità dell'Ente con riferimento alla commissione dei reati tributari sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Descrizione del reato

Il reato è configurabile nel caso di utilizzo di fatture o documenti sia che siano ideologicamente che materialmente falsi. L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia infine nell'ipotesi di sovrafatturazione qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quelli forniti). Con riguardo all'IVA il reato è configurabile anche in caso di inesistenza soggettiva ovvero quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

Il reato potrebbe configurarsi nell'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione dei redditi o IVA, di fatture materialmente false, o altra documentazione contabile di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa.

Il reato potrebbe realizzarsi anche in relazione a documenti aventi ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture, tra cui ad esempio le ricevute fiscali e simili, documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come per esempio le ricevute per gli interessi sul mutuo o le schede carburante.

Per «elementi passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo richiesto è il dolo, ravvisabile nella consapevolezza di chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dell'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Descrizione del reato

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che il soggetto agente ponga in essere una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione.

Per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessario un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità tesa all'evasione delle imposte ed accompagnata da una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie.

Per «elementi attivi o passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo del reato è il dolo, in particolare il dolo specifico, in quanto la finalità di evasione dell'imposta costituisce il connotato peculiare di questo delitto.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 4 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74– Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (ad es. il commercialista).

La struttura della condotta consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti. In giurisprudenza è stato chiarito che il reato di dichiarazione infedele è integrato dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e di sottofatturazione. Non assume rilievo la mera violazione dei criteri di competenza e inerza di ricavi e costi oggettivamente inesistenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di presentare una dichiarazione mendace allo scopo di evadere le imposte; Momento consumativo è il momento di presentazione della dichiarazione annuale

Art. 5 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La norma penale punisce chi non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Da tener presente che la condotta ha suscitato un dibattito in merito alla nozione tributaria di «stabile organizzazione», necessaria per imporre ad una società «esterovestita» la tassazione italiana. Tale concetto si sostanzia, in particolare, nello svolgimento nel territorio nazionale della gestione amministrativa, delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché della programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di non presentare nei termini dovuti la dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Descrizione del reato

Comportamento incriminato coincide con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti sono alternativamente; in particolare, il reato è configurabile nell'ipotesi sia di operazioni giuridicamente inesistenti sia nell'ipotesi di operazioni valide sotto il profilo giuridico ma fittizie sul piano economico. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi di fattura soggettivamente falsa. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di favorire l'elusione fiscale di terzi essendo necessario che la condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.

Il momento consumativo è quello in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura o altri documenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo ultimi lo utilizzi.

Art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso di distruzione, occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare la documentazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa renda difficoltosa o non consenta la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata.

Elemento soggettivo è il dolo specifico e consiste nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi; il momento consumativo è quello in cui avviene l'occultamento o la distruzione.

Art. 10 quater Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cincquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cincquantamila euro.

Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La condotta di mancato versamento di somme dovute deve essere collegata all'avvalimento, da parte del contribuente, dell'istituto della compensazione. L'esercizio di tale facoltà, però, non deve avvenire in modo legittimo e, quindi, deve avvenire in violazione delle norme relative alla compensazione fra tributi. La giurisprudenza ha chiarito che, per credito non spettante,

deve intendersi come quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario. La condotta decettiva di utilizzo di una compensazione indebita rappresenta quel quid pluris che differenzia tale fattispecie da una mera omessa dichiarazione.

Si precisa che la fattispecie di cui al comma 2 punisce più gravemente la condotta di indebita compensazione mediante crediti inesistenti, rappresentati da quelli privi di qualunque fondamento giuridico e frutto dunque di pura fraudolenza.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè nella forma della coscienza e volontà di conseguire una indebita compensazione; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Descrizione del reato

Il reato è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o gli altri beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato devono essere oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, allorquando pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio. L'alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica diversa da quella reale e quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte alla effettiva volontà dei contraenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione, siano finalizzati alla sottrazione «al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte».

Momento consumativo e luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui è posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l’adempimento di un’obbligazione tributaria.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- divieto di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;
- divieto di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Doveri

- Devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- gli incarichi conferiti ai consulenti e fornitori devono essere redatti per iscritto e le condizioni economiche devono essere allineate a quelle di mercato;
- i contratti che prevedono l’erogazione di un corrispettivo devono prevedere un corrispettivo definito su criteri di congruità ed essere approvati da un procuratore dotato di adeguati poteri;

- nei contratti con i fornitori e i partner deve essere contenuta specifica dichiarazione dei medesimi con cui si affermi, tra l'altro, di:
 - essere a conoscenza delle prescrizioni del Modello e Codice Etico e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute, pena la risoluzione dell'accordo;
 - non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi alle fattispecie sancite dal Decreto.
- la prestazione deve essere eseguita nel rispetto di quanto definito contrattualmente e la corretta esecuzione deve essere verificata dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto delle procedure interne vigenti;
- sono previsti controlli manuali ed automatici per assicurare la correttezza delle scritture contabili prodotte con riferimento ai processi transazionali dell'Ente;
- il processo di calcolo delle imposte deve essere documentato in modo accurato e la relativa documentazione archiviata;
- il calcolo delle imposte deve essere effettuato da personale appropriato; il management rivede il calcolo delle imposte prima della registrazione in contabilità;
- non devono essere elaborate o presentate ai competenti uffici fiscali dichiarazioni e/o altri documenti non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto vantaggio fiscale;
- ci si deve astenere dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a conseguire un ingiusto vantaggio;
- le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

N. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'art. 25 septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25 duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto prevedono la punibilità della Ente con riferimento alla commissione dei delitti sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 518 bis c.p. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-bis potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo, al fine di ottenere un illecito vantaggio per la Ente (es. far accrescere il patrimonio culturale dell'ente).

Art. 518 ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-ter potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente compia atti dispositivi (es. operazioni di vendita a terzi o trasferimenti a titolo gratuito) del bene culturale/opera d'arte nella disponibilità dell'ente, ma non di proprietà dello stesso, al fine di ottenere da quell'operazione un vantaggio per la Ente.

Art. 518 quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-quater potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente si faccia intermediario dell'acquisto, acquisti o riceva beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico provenienti da delitto (es. furto), consapevole dell'illecità dell'operazione, al fine di ottenere un vantaggio per la Ente (es. far accrescere il patrimonio culturale dell'ente).

Art. 518 octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-octies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente, nel processo di acquisizione di un bene culturale/opera d'arte di interesse storico/artistico, predisponga o faccia uso di una scrittura privata falsa o alterata per

occultarne la provenienza illecita, con l'intento di poter valorizzare e dare visibilità al bene (es. attraverso mostre o esposizioni) e ottenere un vantaggio per la Ente (es. far accrescere il patrimonio culturale dell'ente).

Art. 518 novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-novies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente, senza la prescritta autorizzazione, alieni o immetta sul mercato beni culturali al fine di procurare ed ottenere un vantaggio illecito per la Ente.

Art. 518 decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-decies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente importi beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico di provenienza delittuosa ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, con l'intento di ottenere un vantaggio per la Ente (es. far accrescere il patrimonio culturale dell'ente).

Art. 518 undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-undecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente, al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità dei beni culturali ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale, renda dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale incaricato, con l'intento di ottenere un vantaggio per la Ente dal trasferimento illecito.

Art. 518 duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non

superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-duodecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente deteriori o destini i beni culturali nella disponibilità dell'ente a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, con l'intento di ottenere un vantaggio per la Ente (es. ricevere la prestazione assicurativa prevista dalle polizze stipulate per ogni singolo bene).

Art. 518 quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d’arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) *chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) *chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) *chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) *chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Descrizione del reato

Il delitto di cui all'art. 518-quaterdecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere d’arte da parte di un soggetto apicale o sottoposto della

Ente, ovvero di immissione in commercio, autenticazione o accreditamento di opere d'arte contraffatte, al fine di arrecare un illecito vantaggio alla Ente.

Art. 518 sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-sexies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente trasferisca, anche a titolo temporaneo (es. per mostre o esposizioni in Gallerie d'arte), beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico provenienti da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della loro derivazione illecita, con l'intento di ottenere un vantaggio per la Ente dal trasferimento posto in essere.

Art. 518 terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Descrizione del reato

Il reato di cui all'art. 518-terdecies potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Ente compia atti di devastazione o saccheggio dei beni culturali/opere d'arte di interesse storico-artistico di proprietà dell'ente, con l'intento di riscuotere la prestazione assicurativa prevista dalle polizze stipulate per ogni singolo bene e ottenere, pertanto, un vantaggio economico-finanziario per la Ente.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- Divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25 septiesdecies e 25 duodecimies del Decreto;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- divieto di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei delitti contro il patrimonio culturale.

Doveri

- La prestazione deve essere eseguita nel rispetto di quanto definito contrattualmente e la corretta esecuzione deve essere verificata dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto delle procedure interne vigenti;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare il patrimonio culturale rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- sono previsti controlli manuali ed automatici per assicurare la correttezza delle scritture contabili prodotte con riferimento ai processi transazionali dell’Ente;
- ci si deve astenere dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a conseguire un ingiusto vantaggio;
- le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto

delle normative fiscali vigenti;

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di cagionare danni al patrimonio culturale.
- Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di ENPAB e relative alle attività sensibili.